



**HAL**  
open science

## Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo)

Etienne Hubert

### ► To cite this version:

Etienne Hubert. Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo). Jacques Chiffolleau, Etienne Hubert, Roberta Mucciarelli. La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre, Viella, p. 239-265, 2018. halshs-02553254

**HAL Id: halshs-02553254**

**<https://shs.hal.science/halshs-02553254>**

Submitted on 25 May 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Il progetto di una società evidente  
Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico  
(XII-XIV secolo)\*

Etienne Hubert

In una lunga lettera scritta a d'Alembert in risposta all'articolo *Ginevra* che aveva pubblicato nel settimo volume dell'*Encyclopédie* e nota come *Lettera sugli Spettacoli* (1758), Rousseau opponeva, tra l'altro, due modelli di società. Nella grande città «pleine de gens intrigans», «les mœurs et l'honneur ne sont rien parce que chacun, déroband (nascondendo) sa conduite aux yeux du public, ne se montre que par son crédit (credito nel senso di considerazione, fama) et n'est estimé que par ses richesses»; nelle città piccole, invece, «lieux moins peuplés, les particuliers, toujours sous les yeux du public, sont censeurs nés les uns des autres, et la Police a sur tous une inspection facile».<sup>1</sup> È inutile sottolineare quanto il cantore della “trasparenza” – il cui «cœur transparent comme le cristal ne peut rien cacher de ce qui s'y passe» – prediligeva le seconde per il disciplinamento sociale che consentivano di attuare, mentre gli ripugnava la grande città in quanto luogo dell'apparenza e della dissimulazione, «premier art de tous les méchants».<sup>2</sup> Rousseau sottolinea in queste righe alcuni punti che, passando oltre l'anacronismo, potrebbero servire da filo rosso per le considerazioni che vorrei proporre in questa sede: 1) dalla dimensione demografica del gruppo dipendono il tipo di relazione sociale e il modello di società; 2) il singolo e l'insieme: indipendenza o sottomissione; 3) la dissimulazione o l'evidenza («chacun déroband sa conduite» contro «sous les yeux du public» e «inspection facile»); 4) società di fiducia o società di sorveglianza («crédit» contrapposto a «sous les yeux du public», «censeurs» e «inspection facile»); 5) la società di sorveglianza: controllo orizzontale e controllo verticale («censeurs nés les uns des autres», «la Police a sur tous une inspection facile»).

Rousseau pone al centro dell'analisi l'occhio, lo sguardo, la visione quale strumento principale del disciplinamento sociale e di sorveglianza dello spazio politico. Questa osservazione, a priori banale, ci porta al titolo scelto, “il progetto di una società evidente”, che necessita di qualche parola di spiegazione liminare. L'espressione “progetto di società” non è da intendere, ovviamente, nel senso odierno di proposta coerente di funzionamento della società, esplicitata in un programma politico deliberato e proclamato; ma piuttosto nel senso di un ideale diffuso quanto implicito quale si può dedurre e ricostruire dall'accumulo di norme e di ordinamenti sparsi nella documentazione, i quali delineano però un quadro ideologico alquanto omogeneo. L'espressione, inconsueta nell'ambito della storia medievale, fu utilizzata venticinque anni fa da Rinaldo Comba per parlare di «progetto di società coercitivamente cristiana» a proposito degli statuti quattrocenteschi di Amedeo VIII di Savoia, e, più recentemente, da Renato Bordone e da Jean-Claude Maire Vigueur riguardo ai progetti politici e sociali dei comuni italiani.<sup>3</sup> Le *auctoritates* ci autorizzano quindi a parlare

\* Ringrazio in modo particolare Roberta Mucciarelli per la rilettura del testo e per i suggerimenti.

<sup>1</sup> Jean-Jacques Rousseau, *Œuvres complètes*, a cura di Bernard Gagnebin e Marcel Raymond, V. *Écrits sur la musique, la langue et le théâtre*, Paris, Gallimard, 1995 (Bibliothèque de la Pléiade, 416), p. 54; Rousseau, *Lettera sugli Spettacoli*, a cura di F. Walter Lupi, Palermo, Aesthetica, 1995, pp. 72-73.

<sup>2</sup> Rousseau, *juge de Jean-Jacques, Dialogues*, in *Œuvres complètes*, I. *Les Confessions. Autres textes autobiographiques*, Paris, Gallimard, 1959 (Bibliothèque de la Pléiade, 11), le due citazioni sono dal *Deuxième Dialogue*, pp. 860 e 861. Cfr. Jean Starobinski, *Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l'ostacolo*, Bologna, il Mulino, 1999.

<sup>3</sup> Rinaldo Comba, *Un progetto di una società coercitivamente cristiana: gli statuti di Amedeo VIII di Savoia*, in «Rivista storica italiana», 103 (1991), pp. 33-56; Renato Bordone, *Progetti in augmentum rei publicae*

di progetti di società che i ceti dirigenti della configurazione politica originale che fu il comune, avrebbero attuato, od erano intenti ad attuare, nei secoli XIII e XIV.

Un progetto di società “evidente”? Questa l’ipotesi da dimostrare. L’espressione di “società evidente”, «qui agit au grand jour», anch’essa inconsueta mentre si parla «ad nauseam» di “società trasparente”, fu utilizzata alla metà del XIX secolo ad esempio, in contrapposizione alle “società occulte”, «qui manœuvrent dans les ténèbres», dal famoso chirurgo Récamier, il quale con il partito cattolico appoggiava la candidatura di Thiers alle elezioni politiche del 1848 e del 1849.<sup>4</sup> Nel contesto alquanto movimentato della Seconda Repubblica francese, Récamier considerava Thiers uno fra gli «hommes d’ordre» capaci di difendere la «società evidente» minacciata appunto dalle «manovre tenebrose mosse dalle società occulte», per lo più rivoluzionarie. Lo dimostrò ampiamente in seguito! Perfettamente chiaro quindi lo stampo politico che segna l’espressione: ordine, sicurezza e autorità ne sono i pilastri. “Evidente”, dunque, invece del vocabolo “trasparente” utilizzato oggi «à tort et à travers» e inappropriato per qualificare quello che deve essere socialmente e politicamente visibile, esposto alla luce e agli occhi di tutti, innanzitutto allo sguardo di chi esercita il potere, «in palese e in pubblico» («palam et publice») ripetono le fonti di continuo. L’evidenza, pertanto, come orizzonte, come progetto politico-sociale, vale a dire l’utopia di una visibilità chiara e manifesta delle persone, delle cose e delle azioni nello spazio politico e sociale, in quanto essa significa certezza, essa è verità, da contrapporre, in un rapporto strettissimo, genetico quanto dialettico, al dubbio, al dissimulato, al nascosto, al segreto, che sarebbero invece fonti di sospetto e di falso. «La transparence», scriveva, lucido, Alain Dewerpe, «est le masque du secret»: «c’est donc là où se manifeste le plus visible que se cache le plus dissimulé.»<sup>5</sup> Cercherò di raccogliere alcuni indizi a prova di questa interpretazione e di proporre qualche considerazione a riguardo, limitando ora l’indagine ad alcune fonti normative dei secoli XIII e XIV.

### *Le ragioni del cambiamento*

La storia inizia, se così si può dire, quando ad una «face-to-face society», cioè ad una società di interrelazione e di comunicazione diretta, nella quale per lo meno tutti conoscevano ciascuno – quali potevano essere le società rurali altomedievali –, si sostituirono a partire dai secoli XI e XII società più complesse, più articolate e più mobili, nelle quali le relazioni tradizionali dell’inter-conoscenza non bastarono ad identificare, cioè a conoscere e a riconoscere con certezza tutti i membri del gruppo, insomma a sapere chi era chi.<sup>6</sup> La crescita nell’esperienza del primo comune in Italia e Jean-Claude Maire Vigueur, *Progetti di trasformazione della società nei regimi di Popolo*, tutti e due in *La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (città italiane, XII-XV secolo)*, Roma, Viella, 2011 (Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte – Pistoia, Atti, 22), pp. 259-280 e pp. 281-315. Vedi anche *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, a cura di Renato Bordone e Giuseppe Sergi, Napoli, GISEM-Liguori, 1995.

<sup>4</sup> Paul Triaire, *Récamier et ses contemporains, 1774-1852. Étude d’histoire de la médecine aux XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles*, Paris, Baillière, 1899, pp. 413-414 (formato digitale, Ligarán, 2016): «Quoiqu’il en soit, scriveva Récamier al Docteur Helot, le premier devoir des partisans de la sécurité sociale est de se rallier et de s’entendre pour n’envoyer à la Chambre que des hommes d’ordre et de capacité qui puissent défendre avec avantage les intérêts de la société évidente qui agit au grand jour contre les attaques incessantes des sociétés occultes qui manœuvrent dans les ténèbres.» Sulla “società della trasparenza”, vedi per esempio Buyng-Chul Han, *La società della trasparenza*, Roma, Nottetempo, 2014, da cui traggio la citazione di Rousseau.

<sup>5</sup> Alain Dewerpe, *Espion. Une anthropologie historique du secret d’État contemporain*, Paris, Gallimard, 1994 (Bibliothèque des histoires), p. 108. Cfr. Pascal Engel, *Alain Dewerpe et l’histoire dormante du secret*, in «L’Atelier du Centre de recherches historiques», 17bis (2017) <<http://journals.openedition.org/acrh/7996>>.

<sup>6</sup> Questo cambiamento è un fenomeno sociale profondo, avvertito in primo luogo dai contemporanei stessi ormai espropriati (nel senso pieno della parola), vedi ad esempio quanto scrive, a proposito della città di Port-au-Prince

demografica, la mobilità geografica e sociale, il riassetto insediativo definito dall'accentramento delle popolazioni nelle città e nei borghi, tutti questi processi trasformarono le relazioni sociali, che divennero sempre più mediate. L'osservazione ci porta al primo punto evidenziato da Rousseau. Dalla dimensione demografica e dalla struttura della comunità dipendono le relazioni tra i suoi membri: innanzitutto, la loro conoscenza o la loro ignoranza reciproca. La gente si pone ormai una domanda, che era finora inconcepibile: chi è colui? A questo punto un soggetto nuovo emerge nel paesaggio sociale. Alla figura tradizionale della persona sconosciuta in quanto straniera, forestiera, si affianca quella, nuova, dell'individuo ignoto, pur essendo lui stesso un membro della comunità. Una tra le prime attestazioni, se non erro, dell'individualizzazione della persona sconosciuta in tale senso si legge in una rubrica relativa alla scrittura degli atti notarili, aggiunta al *Constitutum Legis* di Pisa tra il 1186 e il 1233.<sup>7</sup> Si moltiplicheranno in seguito. L'ingresso di questo personaggio sulla scena cittadina non fu soltanto un fenomeno sociologico, ma fu anche un fatto politico. Per questo motivo ci interessa qui. Nasce così, a cavallo tra XII e XIII secolo, la figura nuova della persona ignota, sia nella sfera della vita e dei suoi affari privati sia nell'ambito politico-giudiziario, sulla quale non mi soffermo in questa sede avendoci dedicato uno studio recente.<sup>8</sup>

Il processo di espansione demografica, economica e sociale, e la formazione concomitante della configurazione politica della città-stato comunale ebbero, tra le molteplici conseguenze, quella di sottomettere cittadini e contadini sempre più numerosi al dominio dei governi comunali. Si conosce male il numero degli abitanti delle città medievali e meno si sa su quello dei loro contadi, sicché l'entità complessiva della popolazione sottomessa alla giurisdizione delle città-stato nel XIII secolo risulta press'a poco un'incognita. Qualunque fosse questa cifra in crescita continua fino al XIV secolo, ne conseguì comunque una distanza maggiore, un allontanamento tra gli uomini governati e gli apparati di governo, i cui dirigenti dichiaravano a volte in modo esplicito non "conoscere" individualmente i propri sudditi.<sup>9</sup> Questo allorché era in atto un altro cambiamento fondamentale. Nello stesso periodo infatti, il singolo, l'individuo, stava diventando un oggetto della politica, addirittura un oggetto politico vero e proprio.<sup>10</sup> Il "disciplinamento sociale" che sulla scia della Chiesa, i comuni di Popolo

---

nel 1962, Lyonel Trouillot: «Ça, c'était une époque! (...) Tout le monde connaissait tout le monde!»; e quarant'anni dopo, nel 2004: «Et l'épicier se demande quelle était donc cette ville qu'il avait prise pour la sienne. (...) Et voilà qu'il doit se contenter d'une ville (...) dans laquelle personne ne connaît plus personne», *Bicentenaire*, Arles, Actes Sud, 2004, p. 30 e pp. 96-97.

<sup>7</sup> *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo trådito dal "Codice Yale" (ms. Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici*, a cura di Paola Vignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003, p. 121. La stessa rubrica si trova nel *Constitutum Legis* riformato nel 1233, edito da Francesco Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, II, Firenze, Vieusseux, 1870, pp. 800-801. La persona contraente ignota deve essere scritta con i suoi «signa sive qualitates» in modo di poter essere ritrovata più facilmente in caso di dubbio; su questo aspetto vedi sotto nota 38 e il testo corrispondente.

<sup>8</sup> Per una prima indagine su questa figura tralasciata dalla storiografia, mi sia consentito rinviare al mio *Qui est qui? L'individu inconnu dans la cité médiévale*, in «Archivio Storico Italiano», n° 653, CLXXV (2017/3), pp. 483-515. Sulla «gente qualunque», la cui posizione sociale non era tanto diversa da quella della gente "sconosciuta", vedi Giacomo Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007.

<sup>9</sup> Vedi ad esempio Archivio di Stato di Siena (d'ora in avanti ASS), *Consiglio Generale*, 169, 1362, cc. 21v-22r: «dicti domini Duodecim et capitaneus fecerunt dictam declarationem dicto modo, quia non cognoscebant illos de Monte Alcino per nomina et prenomina...»

<sup>10</sup> Non si parla qui ovviamente né di un'ipotetica scoperta dell'individuo in un'ottica teleologica verso la modernità, sulla quale vedi in particolare Jean-Claude Schmitt, *"La découverte de l'individu": une fiction historiographique?*, in *La fabrique, la figure et la feinte: fictions et statuts des fictions en psychologie*, a cura di Paul Mengal e Françoise Parot, Paris, Vrin, 1984, pp. 213-235 (ri pubbl. in Schmitt, *Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d'anthropologie médiévale*, Paris, Gallimard, 2001, pp. 241-262); né dell'emersione del soggetto politico autonomo, il quale non esiste nella realtà comunale (ma esiste davvero nella modernità?): cfr.

attuarono nella seconda metà del XIII secolo e nei primi decenni del XIV secolo – studiato in particolare da Alma Poloni – significava prima di tutto disciplinare l'individuo e il suo comportamento.<sup>11</sup> Basta dare un'occhiata veloce alle formule di giuramento dei magistrati e degli ufficiali principali sia nella trattatistica sia negli statuti per avvertire il cambiamento politico generale. Dal XII secolo fino ai primi decenni del XIII secolo, i magistrati giurano di governare e salvare la città, il popolo, a volte i «cives», gli «homines», gli «habitantes», vale a dire delle entità indifferenziate sinonime tra di loro, siano esse indicate da vocaboli al singolare o al plurale, ma i cui elementi non sono individualizzati e non contano di conseguenza in quanto singoli.<sup>12</sup> Dai decenni centrali del XIII secolo, forse già dagli anni Venti o Trenta del Duecento, il podestà presta giuramento di governare la città e il suo distretto, il suo popolo, come in passato, ma anche – questa la novità – egli giura in modo specifico «manutenere et salvare omnes et singulos», precisano ad esempio sia il *Liber de regimine civitatum*, attribuito a Giovanni da Viterbo, sia il costituito di Siena del 1262, e forse già quello del 1231: il podestà giura «tenere per la mano e salvare tutti e ciascuno» degli uomini che fanno parte della «civitas», e che sono oggetto speciale della sua «cura e sollicitudine», «per l'onore d'Iddio e per l'onore, l'utilità e lo stato comune della città».<sup>13</sup>

---

Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. Vol. 1. *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, in particolare pp. 49-50. Va notato però come i giuramenti collettivi, numerosi dal XII secolo in poi, fanno comunque del giurante, individualizzato e singolarizzato all'interno del corpo cittadino, un soggetto politico attivo: vedi in particolare Enrica Salvatori, *I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di Gabriella Rossetti, Napoli, GISEM-Liguori, 2001 (Europa Mediterranea - Quaderni 13), pp. 141-159; d'obbligo il rinvio a Paolo Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992.

<sup>11</sup> Alma Poloni, *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, in «Scienza e Politica», 37 (2007), pp. 33-62. Da una bibliografia molto ampia sul tema mi limito a citare: Paolo Schiera, *Disciplina, disciplinamento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XVIII (1992), pp. 315-334 e *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di Paolo Prodi e Carla Penuti, Bologna, Il Mulino, 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, Quaderno, 40). Sul concetto politico non neutro di «Sozialdisziplinierung» elaborato da Gerhard Oestreich, vedi in particolare Peter N. Muller, *Nazis and Neo-Stoics: Otto Brunner and Gerhard Oestreich before and after the Second World War*, in «Past and Present», 176 (2002), pp. 144-186: p. 159 sgg.

<sup>12</sup> Per i giuramenti più antichi, cfr. *Il più antico statuto del Comune di Pistoia (1117)*, a cura di Giancarlo Savino, Pistoia, Comune di Pistoia e Società pistoiese di storia patria, 1995, p. 16, [7]: «ad honorem et utilitatem et salvamentum civitatis Pistorie et Pistoriensis populi»; *Statuti Pistoiesi del XII secolo. Breve dei Consoli [1140-1180]. Statuto del Podestà [1162-1180]*, a cura di Natale Rauty, Pistoia, Comune di Pistoia e Società pistoiese di storia patria, 1996, giuramento del console nel «Breve Consulum», p. 131: «tractabo comunes honores et utilitates populi civitatis Pistorie eiusque burgorum et suburbiorum maiorum et minorum secundum quod melius cognovero»; *I Brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164, Studio introduttivo, testi e note con un Appendice di documenti*, a cura di Ottavio Banti, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1997, pp. 45-46, 1162, [1]: «salvamentum Pisani Populi et cohabitantium (...) in pace et guerra, ad honorem et salutem Pisane civitatis tractabo et faciam»; espressione identica nel breve del 1164, pp. 73-74, [1]; *Statuti di Volterra, I (1210-1224)*, a cura di Enrico Fiumi, Firenze, Olschki, 1951, pp. 224-225, r. CCXXXIII dello statuto del 1224, giuramento del podestà: «Ego, qui sum potestas et consul (...) iuro ad sancta Dei evangelia regere, salvare, guardare et defendere civitatem Vulterre et comune Vulterre et omnia eius iura et rationes et omnes homines Vulterrane civitatis eiusque districtus utriusque sexus in personis et rebus»; pp. 231-232, r. CCXXXVI per il giuramento reciproco dei singoli uomini del popolo.

<sup>13</sup> Cfr. il *Liber de regimine civitatum*, attribuito a Giovanni da Viterbo da un manoscritto, a cura di Gaetano Salvemini, in *Scripta anecdota glossatorum*, vol. III, Bononiae, Bibliotheca iuridica medii aevi, 1901, p. 228, XXXVIII, «Iuramentum potestatis»: «Vos, domine B., iurabitis ad sancta dei Evangelia, que in manibus vestris tenetis, administrare res et negotia huius civitatis ad vestrum officium pertinentes et pertinentia, et regere, conducere, gubernare, manutenere et salvare hanc civitatem et eius comitatum et districtum, et omnes et singulos tam parvos quam magnos, tam pedites quam milites, et iura eorum manutenere et tueri». Sull'opera, databile tra gli anni 1220 e gli anni 1260, vedi Andrea Zorzi, *Giovanni da Viterbo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 56, Roma, 2001, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-viterbo\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-viterbo_(Dizionario-Biografico))> e da ultimo Enrico Faini, *Prima di Brunetto. Sulla formazione intellettuale dei laici a Firenze ai primi del duecento*, in *Dante attraverso i documenti*. II. *Presupposti e contesti dell'impegno politico a Firenze (1295-1302)*, a cura di

L'atto di governare è indirizzato tanto al corpo politico nel suo insieme quanto a ciascuno degli elementi che lo compongono, alla persona singolare quanto al popolo. D'ora in avanti l'espressione «omnes et singuli», con le varianti sinonime «simul et separatim», «comuniter et separatim», «civitas et singulares personae» ecc., è utilizzata nelle fonti in modo ricorrente per specificare il terreno di azione delle politiche comunali, di cui la persona singolare è diventata una componente indivisa, un individuo. Infiniti sarebbero gli esempi normativi e giudiziari.<sup>14</sup> «Tutti e ciascuno»: ecco la mira delle politiche comunali per giungere al «bonum commune». La salvezza, il bene comune, il bene del comune necessitano della partecipazione di tutti e di ciascuno, vale a dire, nella fattispecie, il disciplinamento di tutti e di ciascuno, il governo di tutti e di ciascuno in un'ottica pastorale (il pastore conduce il gregge e cura ciascuna delle pecore che lo compongono ma che non devono deviare dalla retta via), che

---

Giuliano Milani e Antonio Montefusco, in «Reti Medievali Rivista», 18, 1 (2017), pp. 189-218: 205-207, <<http://www.retimedievali.it>>, il quale «propende per una datazione alta del trattato», n. 70, p. 205. Per alcuni statuti coevi, vedi in particolare *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di Lodovico Zdekauer, Milano, Hoepli, 1897, rist. anast., Bologna, Forni, 1974 e 1983, p. 25, dist. I, 1, «De officio potestatis et aliorum officialium, et de hiis, que spectant ad eorum curam et sollicitudinem»: [...] «Nos potestas vel consul civitatis eiusdem iuramus ad sancta dei evangelia servare, manuteneere et defendere catholicam fidem, quam sancta romana ecclesia tenet et docet; et custodire maiorem Senarum ecclesiam, episcopatum videlicet et canonicam, et eorum bona et res omnes ubicumque; et hospitalia et omnia venerabilia loca episcopatus eiusdem. Et stratum per totum comitatum Senarum atque districtum ad honorem dei regere et gubernare, et manuteneere omnes et singulos civitatis Senarum atque comitatus ipsius, et eandem civitatem atque districtum, ad honorem et utilitatem et comunem statum civitatis illius». Formula identica del giuramento del podestà nello statuto “guelfo” del 1274: ASS, *Statuti di Siena*, 3, c. 15r (con lieve modifiche: «et stradas («et vias» aggiunto nel margine destro) per totum comitatum Senarum atque districtum et ad honorem dei regere» ecc.). La questione è di sapere se dobbiamo attribuire questa formula al costituito del 1262 o se possiamo pensare che figurasse in modo identico nel frammento del più antico costituito conosciuto, databile tra 1229 e 1234 e forse del 1231, rintracciato e edito da Enzo Mecacci, *Un frammento palinsesto del più antico costituito del Comune di Siena*, in *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di Mario Ascheri, Siena, Il Leccio, 1993, pp. 67-119, sul quale vedi anche Mecacci, *Dal frammento del 1231 al Constituto volgarizzato del 1309-1310*, in *Dagli statuti dei ghibellini al costituito in volgare dei Nove, con una riflessione sull'età contemporanea. Atti della giornata di studio*, Siena, 20 aprile 2009, a cura di Enzo Mecacci e Marco Pierini, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009 (Monografie di storia e letteratura senese, XVI), pp. 113-157. La prima distinzione si apre sulla stessa rubrica del Podestà e del suo ufficio e inizia in modo identico: purtroppo è assolutamente illeggibile dopo le parole della linea 8, identiche a quelle del costituito del 1262: «eiusdem et stratum per totum comitatum» che precedono la formula che qui ci interessa, Mecacci, *Un frammento*, p. 90. Da notare comunque che alcune rubriche del costituito del 1231 presentano un'attenzione identica all'espressione «omnes et singulos» che troviamo in quello del 1262, *ivi*, p. 97. Non è da escludere, quindi, una datazione più alta dell'oggetto politico nuovo del «tutti e ciascuno». Ringrazio Enzo Mecacci per avermi comunicato l'edizione da lui curata del frammento del costituito.

<sup>14</sup> Ad esempio *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, a cura di Giovambattista Adriani, in *Historiae patriae monumenta*, XVI/2, pars altera, Augustae Taurinorum, e Regio Typographeo, 1876, coll. 1089-1264: coll. 1093-1094, § 1, giuramento del podestà: «comuniter et separatim»; *Statuti pistoiesi del XIII secolo*. II. *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii (1284)*, a cura di Lodovico Zdekauer [1891], Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2002, p. 7, I, 1, giuramento del capitano del Popolo: «Ego capitaneus populi civitatis Pistorii ad sancta dei evangelia iuro manuteneere et defendere populum civitatis Pistorii et districtus et facere bonam ydrantiam civitati et comitatus eiusdem et singularibus personis, fidelibus et devotis ecclesie et stantibus ad mandata comunis et populi». Tornerò su questo argomento importante in altra occasione.

altrimenti si chiama anche totalitario.<sup>15</sup> La persona singolare, individuo nel e del comune, diventa un oggetto politico nuovo per essere disciplinato nella società ideata.

### *Come riconoscere le persone?*

Dalla teoria, dalle idee politiche, bisogna pur passare alla pratica. Per governare tutti e ciascuno, per disciplinare la persona e il suo comportamento, per controllarla, innanzitutto bisogna sapere chi è, sapere come reperirla e dove (ri)trovarla. Problemi pratici di non semplice risoluzione. Questo è il terzo punto. Identificare la persona, registrarla, diventava una necessità di governo, di questo «governo delle liste», per usare l'espressione felice di Giuliano Milani.<sup>16</sup> I governi attuarono dei programmi di schedatura, di registrazione, di liste appunto, che furono il risultato di una politica nuova e originale di conoscenza delle popolazioni e di riconoscimento degli individui. Lo strumento principale di mediazione con il quale potenziarono la loro efficienza fu la scrittura delle persone in registro, chiamata «*reductio personas in scriptis*», che equivale di fatto alla loro «*captatio*» e alla loro «*deductio in fortiam Communis*», di cui è una pratica sostitutiva in casi specifici.<sup>17</sup> È comunque un atto politico costrittivo che traduce l'assoggettamento dell'individuo al potere che lo registra. Per essere funzionale, la scrittura deve stabilire e sancire una relazione d'identità logica («*identitas*») tra la persona di carne e ossa e la persona di lettere d'inchiostro, che ormai la rappresenterà, che la renderà presente a tutti gli effetti.<sup>18</sup> Questo atto suppone un'operazione preliminare senza la quale rimarrebbe inconcepibile, vale a dire l'identificazione, o meglio il

<sup>15</sup> Sul «bene comune», mi limito a citare: De bono communi. *The Discourse and Practice of the Common Good in the European City*, a cura di Élodie Lecuppre-Desjardin e Anne-Laure Van Bruaene, Turnhout, Brepols, 2010 e *Il bene comune. Forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre, 2011, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2012 (Accademia tudertina. Centro di studi sulla spiritualità medievale. Atti dei convegni del Centro italiano di studi sul basso medioevo, n.s. 25). Sul «pouvoir pastoral», d'obbligo i rimandi a Michel Foucault, *Omnes et singulatim. Vers une critique de la raison politique* (1981), in Foucault, *Dits et Écrits*, a cura di Daniel Defert e François Ewald con la collab. di Jacques Lagrange, Paris, Gallimard, 1994, t. IV, pp. 134-161; Foucault, *Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France, 1977-1978*, a cura di Michel Senellart, dir. François Ewald e Alessandro Fontana, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2004. Cfr. anche Philippe Büttgen, *Théologie politique et pouvoir pastoral*, in «*Annales. Histoire, Sciences Sociales*», 62<sup>e</sup> année, 5 (2007), pp. 1129-1154.

<sup>16</sup> Giuliano Milani, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «*Rivista Storica Italiana*», CVIII (1996), pp. 149-229. Sull'identificazione delle persone, alcuni risultati preliminari di una ricerca in corso e indicazioni bibliografiche in Étienne Hubert, «*Una et eadem persona sive aliae personae*». *Certifier l'identité dans une société mobile (à propos de l'Italie communale)*, in «*Arriver*» en ville: les migrants en milieu urbain au Moyen Âge, Colloque international, Lyon, 24-25 février 2011, a cura di Cédric Quertier, Roxane Chilà e Nicolas Pluchot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, pp. 51-66 e Hubert, *Identificare per controllare. Lo Stato e l'identificazione delle persone nell'Italia comunale e signorile*, in *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, a cura di Livio Antonielli e Stefano Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 273-290.

<sup>17</sup> Ad esempio *Statuto del comune di Montepulciano (1337)*, a cura di Ubaldo Morandi, Firenze, Le Monnier, 1966, p. 15, I, 10: il notaio del campo, con due berrovieri, deve ispezionare le vigne e gli orti, e «*si invenerit damnum dantem, teneatur capere vel scribere eumdem*». Altri esempi in ASS, *Statuti di Siena*, 4, «*Ordinamenta super custodia civitatis Senarum*», 12 dicembre 1296, c. 417r: «*non possit capi vel detineri dum modo scribatur nomen et cognomen eius*»; ivi, c. 2v: «*Ordinamenta super inveniendò quomodo et qualiter possessiones civium Senensium diligenter custodiantur*», 9 aprile 1299: «*debeant dicti vicini dictum captum deducere ea die qua caperent in fortiam comunis Senarum si haberent dictum talem incognitum*».

<sup>18</sup> Per un esempio di «*quaestio*» giuridica sull'«*identitas*» tra persona scritta e persona di carne e ossa nel 1305 («*Primus est an dictus procurator admittatur ad ostendendum idemtitatem persone, id est interfectum fore illum qui conscriptus est in libris bannitorum*»), cfr. Manlio Bellomo, *Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008, pp. 43 e 524. Le fonti giudiziarie contengono quantità di procedure sulla questione dell'identità o della diversità («*identitas sive diversitas personae*») tra persone scritte e persone di carne e ossa e sull'errore sulla persona che ne poteva risultare, alcune indicazioni preliminari in Hubert, «*Una et eadem persona*».

riconoscimento dell'individuo, di cui si stabilisce l'equivalenza, o l'identità, tra la sua «apparentia» e la sua «existentia», avrebbe detto Salimbene de Adam, tra quello che si vede e quello che è.<sup>19</sup>

Nel luglio 1239 un crimine scosse la comunità monastica senese di Sant'Eugenio. Una grave lite opponeva, per motivi a noi sconosciuti, un monaco di nome Guido ad un altro, un tale Benedetto, che fu aggredito e ferito nella vicenda. Ma non fu lo stesso Guido a tendere l'agguato bensì cinque malandrini reclutati ad uopo, che prestarono pure giuramento prima di passare all'azione. Per impedire che fossero riconosciuti, Guido «fecit tingi homines in facie». Ahimè, questi con la loro faccia tinta furono catturati, identificati, condannati: il primo, Boninsegna Ricci, ad una penale di 25 libbre «quia tintum facie vulneravit et percussit dictum dominum Benedictum»; altri tre a 10 libbre ciascuno «quia tinta facie interfuerunt cum Buonensegna predicto quando vulneravit dictum dominum Benedictum» e l'ultimo solo a 5 libbre «quia licet non fuerit tintus tamen fuit cum predictis quando commissum est dictum maleficium». Nonostante la congiura, i sicari denunciarono il monaco committente che fu condannato a sua volta ad una sanzione di 50 libbre.<sup>20</sup> La faccia tinta era una circostanza aggravante per cui la condanna era raddoppiata. Così come lo erano tutti i sotterfugi con cui un contravventore tentava di impedire il suo riconoscimento: coprirsi la testa, nascondersi il viso, portare vestiti rivoltati o trasformati, fuggire.<sup>21</sup> Dappertutto vigeva il divieto ad un uomo di travestirsi da donna e viceversa.<sup>22</sup> A Firenze era proibito trasfigurarsi.<sup>23</sup> Il vestito identificava quanto il nome, su questo punto le novelle trovano riscontri precisi negli atti di processi per frode o inganno sull'identità.<sup>24</sup> Insomma tutto quello che impediva di «apparere evidentemente» – una formula canonica – per non essere riconosciuto, identificato, era vietato. Facciamo un salto di otto secoli per un paragone con la legge francese in data 11 ottobre 2010, che proibisce la dissimulazione del viso nello spazio pubblico e il cui primo articolo dichiara: «Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son

<sup>19</sup> Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di Giuseppe Scalia, Bari, Laterza, 1966, pp. 290, 459.

<sup>20</sup> ASS, *Biccherna*, 698, c. 125r.

<sup>21</sup> Lodovico Zdekauer, *Il frammento degli due ultimi libri del più antico costituito senese (1262-1270)*, Siena, 1894 (estratto dal «Bullettino Senese di Storia Patria», I (1894), pp. 131-154 e 271-284; II (1895), pp. 137-144 e 315-322; III (1896), pp. 79-92), p. 68, Dist. V, [CCXLV]: «Et quicumque aufugerit post trinam pulsationem campane Communis ante custodes, vel non permitteret se cognosci vel portaverit caput cohoptum vel pannos rivertos vel trasmutatos, ita quod non possit a custodibus cognosci, ipsum sic facientem in XL solidis condempnabo. Et de predictis stetur dictis dicatorum custodum; et ille, qui se ab eis defenderit, duplici pene subiaceat. Et qui dictos custodes vel aliquem ex eis offenderit super dicto officio, ipsum puniatur in X libris salvis aliis penis, que continentur in costituito»; rubrica identica nello statuto del 1274, ASS, *Statuti di Siena*, 3, c. 148r: «De pena auferenda fugientibus ante custodes de nocte»; ASS, *Statuti di Siena*, 9, c. 71r, 1291: «Quod nullus vadat ballando vel reddando cum pannis clericorum vel mulierum vel velatus ante faciem», poi volgarizzato nel costituito del 1309-1310: *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di Mahamoud Salem El Sheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2002, t. II, p. 431, V, 385.

<sup>22</sup> Ivi, pp. 376-377, V, 88; *Statuto del comune di Montepulciano*, p. 220, III, 79: «De pena hominis vel mulieris se transfigurantis. Rubrica».

<sup>23</sup> *Statuti della Repubblica Fiorentina. 2. Statuto del Podestà dell'anno 1325*, nuova edizione a cura di Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini e Andrea Zorzi, Firenze, Olschki, 1999, p. 319, V, 51.

<sup>24</sup> Cfr. Antonella Astorri, *Mercanti e giustizia a Firenze nel Trecento: un processo per frode contro un ebreo nel tribunale della Mercanzia*, in *From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in honour of Anthony Molho*, a cura di Diogo Ramada Curto et al., Firenze, Olschki, 2009, pp. 83-102: pp. 86 e 95 <<http://www.storiadifirenze.org>>. Per la letteratura vedi ad esempio Giovanni Sercambi, *Novelle*, a cura di Giovanni Sinicropi, Firenze, Le Lettere, 1995, vol. I, Novella 16, pp. 211-219, Novella 22, pp. 251-259. Sull'«abito identificatore», cito soltanto il volume *Le corps et sa parure*, «Micrologus», XV (2007), in particolare i contributi di Peter von Moos, *Le vêtement identificateur: l'habit fait-il ou ne fait-il pas le moine?*, pp. 41-60, de Pierre-Alain Mariaux, *L'habit fait l'artiste? Remarques sur le vêtement de travail (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, pp. 207-218 e de Gil Bartholeyns, *L'enjeu du vêtement au Moyen Âge: de l'anthropologie ordinaire à la raison sociale (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, pp. 219-257.



visage.» Lo spazio pubblico è costituito nella fattispecie dalle vie pubbliche e dai luoghi aperti al pubblico o adibiti ad un servizio pubblico, vale a dire una definizione molto ampia, determinata dall'uso e non dalla legge (articolo 2-I). La prescrizione mira ad istituire la visibilità, l'evidenza manifesta (che erriamo a chiamare "trasparenza") delle persone ovunque si trovino nello spazio sociale concepito come "pubblico", tramite la nudità del loro volto; è una legge di ordine e di disciplinamento sociale, di cui i giovani turbolenti delle periferie urbane e le donne praticanti una religione musulmana integralista sono il bersaglio principale.<sup>25</sup> Ma sarebbe sbagliato limitarsi ad una lettura minimalista della legge che non si applica solo a categorie sociali particolari bensì a tutta la popolazione. Nascondere le fattezze, tingere o coprire il viso per impedire il riconoscimento significa conservare la propria identità nascosta, segreta, per essere un «quidam» indifferenziato, indeterminato e invisibile nello spazio pubblico, nella società: dissimulando l'«apparentia» si impedisce agli altri di conoscere l'«esistenza», senza possibilità di stabilire la relazione d'identità logica tra le due e perciò di identificare l'individuo. Il motivo primario del trasgressore è, ovviamente, evitare una cattura e la condanna a seguire. Ma non è l'unico né, forse, il più importante. Impedire il proprio riconoscimento significa rifiutare la singolarizzazione che il potere vuole imporre per controllare la società tramite i suoi individui. La legge francese collega addirittura la nudità del viso alla cittadinanza: se l'inosservanza o l'ignoranza dell'interdizione (bada bene, non la violazione!) è punita dalla multa prevista per le contravvenzioni di seconda classe (fino a 150 euro), il terzo articolo stipula però che «l'obbligo di svolgere lo "stage de citoyenneté" (che sarebbe un "tirocinio di cittadinanza") istituito dal codice penale può essere imposto ai contravventori in aggiunta o in sostituzione della multa.»<sup>26</sup>

Oggi in Francia, nei comuni italiani ieri, in altre situazioni storiche specifiche, lo spazio pubblico deve essere lo spazio della visibilità, il territorio dell'evidenza disciplinata: non vi si può entrare né stare se non sotto una forma specifica, manifesta e chiara, riconoscibile dagli altri tramite la nudità del proprio viso, considerata essenza della persona senza maschera. Preoccupazioni poliziesche di controllo e di sicurezza, di ordine pubblico, di disciplina, forniscono la giustificazione ad un'innovazione importante nei rapporti tra il governo e i singoli. Il volto, la cui nudità è dichiarata obbligatoria poiché consentirebbe il riconoscimento immediato dell'individuo, diventa un oggetto politico-giudiziario al quale viene applicata una gamma di norme positive e negative che vanno dalla protezione della sua integrità al suo deturpamento e alla sua mutilazione.<sup>27</sup> Il viso diventa l'emblema sociale nonché la prova giuridico-politica della fama e dell'infamia, dell'onore e della vergogna, della cittadinanza e dell'esclusione. Ma affidare l'identificazione degli individui ai loro connotati fisici, di cui vedremo imporsi altre manifestazioni significative nel Trecento, non è una pratica universale né innocua: ci sono dei popoli, delle culture, delle religioni dove il volto deve essere coperto e nascosto agli sguardi altrui, là delle donne com'è risaputo, altrove degli uomini, i Tuareg

<sup>25</sup> Legge n° 2010-1192 dell'11 ottobre 2010 (che fu soprannominata legge «anti-cagoule» e legge «anti-burqa»), <<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/10/11/JUSX1011390L/jo/texte>>.

<sup>26</sup> Articolo 3: «La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1<sup>er</sup> est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.» Da sottolineare il fatto significativo che viene punita la «méconnaissance» non la «violation».

<sup>27</sup> Sulle mutilazioni giudiziarie, cfr. Andrea Zorzi, *Menomare e sfigurare come atti di giustizia*, in *Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna. Atti del XIV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo*, San Miniato, 21-23 settembre 2012, a cura di Gian Maria Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 119-135; vedi anche Valentin Groebner, *Defaced. The Visual Culture of Violence in the Late Middle Ages*, New York, Zone Books, 2004.

sahariani ad esempio.<sup>28</sup> Lo spazio pubblico non è, sempre ed ovunque, lo spazio dell'evidenza nuda e coatta.

### *L'appariscenza e il sospetto*

Dalla normativa di tipo poliziesco, cioè la guardia notturna della città, il controllo delle persone armate, la guardia degli orti, delle vigne e dei campi contro i danneggiatori ed altri malfattori, risulta che la popolazione era divisa in due categorie: le persone conosciute, «note et cognite», da un lato, e gli individui sconosciuti, «incogniti et ignoti», dall'altro; oppure, come si legge in ordinamenti senesi della fine del XIII secolo, uomini «appariscenti et non suspecti» e individui «evidenter suspecti», sottinteso perché «non appariscenti».<sup>29</sup> Nel caso fossero trovati fuori casa di notte o nell'altrui contro le proibizioni statutarie, i primi dovevano dichiarare le proprie generalità ai berrovieri e promettere di farsi rappresentare da un fideiussore davanti al podestà il giorno successivo mentre i secondi erano arrestati sull'istante e condotti in palazzo. Gli sbirri dovevano quindi sapere chi era conosciuto e chi non lo era per poter distinguere l'uno dall'altro secondo l'alternativa fiducia/diffidenza: da un lato fiducia nella parola di persone la cui dichiarazione d'identità non era messa in dubbio; dall'altro diffidenza per cui individui erano arrestati dai berrovieri e condotti al podestà. «Conosciuto», «appariscente»? Cosa vuol dire «essere conosciuto» e «essere appariscente» in tale contesto? Dall'incoativo tardo latino «apparecere» utilizzato da Girolamo per significare la prima apparizione di Cristo a Maria Maddalena alla risurrezione, senza nessuna connotazione sull'apparenza poiché Gesù si mostrò «in alia effigie» la volta successiva,<sup>30</sup> l'aggettivo si trova in tutt'altro contesto sotto la penna del Boccaccio, nella prima novella della terza giornata del *Decameron*, a sottolineare il bell'aspetto del giovane Masetto da Lamporecchio: codesto era ben conosciuto nella sua contrada di residenza, ma bastò al giovanotto allontanarsi da casa sua e trasfigurarsi «in guisa d'un povero uomo» per perdere la sua «appariscenza» laddove nessuno lo conosceva.<sup>31</sup> L'appariscenza, quindi, è un attributo relativo che evolve all'interno di un ambito territoriale e sociale determinato e che svanisce al di fuori: indica il fatto di essere visibile in modo chiaro, manifesto, evidente, da subito, al primo sguardo, in quanto conosciuto possibilmente da tutti, e perciò riconoscibile, in un luogo dato. L'appariscenza presuppone il riconoscimento dagli altri, è un fatto di aspetto quanto di

<sup>28</sup> Ad esempio Marcel Baudin, *Hommes voilés et femmes libres: les Touareg*, Paris, L'Harmattan, 2008.

<sup>29</sup> Vedi ASS, *Statuti di Siena*, 4, cc. 2v-3r, «Ordinamenta super inveniendū quomodo et qualiter possessiones civium Senensium diligenter custodiantur», 9 aprile 1299: «teneantur et debeant dicti vicini dictum captum deducere ea die qua caperent in fortiam Comunis Senensis si haberent dictum talem incongnitum set si dictum talem sic captum notum et congnitum haberent non debeant eum capere vel deducere captum in fortiam Comunis Senensis.» Ivi, cc. 416v-417r, «Ordinamenta super custodia civitatis Senarum», 12 dicembre 1296: «Et si invenerint aliquam personam cum armis per civitatem vel sine armis extra domum de nocte (...) aut aliquam personam que evidenter suspecta vel male fame vel latro vel malefactor debeant et teneantur ipsam personam capere et presentare potestati incontinenti sine fraude et potestas debeat inquirere contra eam et procedere contra ipsam personam et punire secundum formam statutorum (...) si persona invencta de nocte sine armis videbitur apariscente et non suspecta vel male fame vel fur vel malefactor quod tunc debeat debeat (sic) scribi nomen et cognomen et contrata in qua habitat.»

<sup>30</sup> *Epistola XII Ad Antonium Monachum*, in Jacques-Paul Migne, *Patrologiae cursus completus. Series latina*, vol. 22, Paris, 1845 <<http://www.patrologia-lib.ru/patrolog/hieronym/epist/epist01.htm>>: «dum ab inferis resurgens, primum mulierculis apparescit». Per le diverse apparizioni di Cristo, *Marco* 16, 9 e 12.

<sup>31</sup> «Masetto (...) temette di non dovervi essere ricevuto per ciò che troppo era giovane e appariscente. Per che, molte cose divise seco, imaginò: «Il luogo è assai lontano di qui e niuno mi vi conosce; se io so far vista d'esser mutolo, per certo io vi sarò ricevuto.» E in questa imaginazion fermatosi, con una sua scura in collo, senza dire a alcuno dove s'andasse, in guisa d'un povero uomo se n'andò al monistero», *Decameron*, a cura di Vittore Branca, Milano, Mondadori, 1985, Giornata III, nov. 1, 12, vol. I, p. 229.

nome e di fama, di “apparenza” quanto di “esistenza”. È il contrario dell’invisibilità, dell’anonimato, dell’indeterminazione, dell’oscurità della «gente qualunque», oppure della persona mascherata, camuffata, trasfigurata, tutte attitudini che erano proibite ed erano aggravanti penali. Sicché «esser appariscente» era, di conseguenza, un obbligo. L’“appariscenza”, da indizio sociale, assume un significato poliziesco e politico con l’emersione dell’alternativa giudiziaria: sono appariscente, conosciuto, e non sono sospetto, oppure sono sconosciuto, non sono appariscente, e sono quindi sospetto, quanto un individuo di mala fama, sono «sub spectu», sotto lo sguardo inquisitore del giudice, il quale è l’occhio del podestà, l’«oculus potestatis» come lo chiama appunto l’autore anonimo dell’*Oculus pastoralis* datato al 1222 circa.<sup>32</sup> «Evidenter suspectus» perché non appariscente, perché non visibile socialmente quanto lo è un buon cittadino conosciuto da tutti, un uomo di buona fama. «Evidentemente sospetto»: la lingua normativa e giudiziaria ha coniato il bellissimo quanto pesantissimo ossimoro socio-politico della persona la cui sospettabilità, derivante dalla sua “invisibilità”, salta agli occhi! Nascosto nell’indeterminazione e nell’anonimato, il singolo non appariscente diventa un essere ribelle al potere individualizzante e perciò sospetto e presto infamato. Per questo motivo le fonti giuridico-politiche dedicarono un’attenzione crescente a questa figura la cui emersione nel secolo XIII disturbò l’ordinamento sociale tradizionale. Questa categoria sempre più folta sarà di conseguenza la mira di idee e pratiche politiche e di comportamenti sociali tutt’altro che innocui. Al contrario, l’essere appariscente è visibile socialmente, distinto, discernuto, è un singolo conosciuto e riconoscibile fra gli «omnes»: diventa il cittadino modello, il «bonus et discretus vir» appunto.<sup>33</sup> La distinzione o il discernimento, da meccanismi conoscitivi, assunsero un significato morale e politico. L’appariscenza e il riconoscimento, contrapposti all’oscurità e all’indeterminazione o all’anonimato, sono dei valori la cui introduzione nella sfera pubblica contribuì alla definizione esclusiva del corpo sociale e politico della «civitas».

### *Discernere le persone*

L’etimologia del discernimento e quella del segreto hanno una provenienza identica: «discernere/dis-cretum» e «se-cernere/se-cretum» significano tutti e due «separare», «mettere da parte» (da «cernere: setacciare»), senza che i prefissi aggiungano sfumature particolari alle parole. Ma se il processo originario è lo stesso, che porta ad isolare un elemento dall’insieme al quale appartiene, e quindi a singolarizzarlo, le modalità di applicazione invece sono diverse a seconda della luce che illumina o meno l’oggetto considerato o il cribo che lo isola:

<sup>32</sup> *Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis*, memoria di Dora Franceschi, Torino, Accademia delle Scienze, 1966, p. 31: «assessorem, qui est quasi previus oculus potestatis, cuius consilio gerenda fere sunt omnia que in volluntaria et contentiosa iurisdictione consistunt». Sul trattato, cfr. Diego Quaglioni, *Politica e diritto al tempo di Federico II. L’«Oculus pastoralis» (1222) e la «sapienza civile»*, in *Federico II e le nuove culture. Atti del XXXI Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 1994*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1995 (Accademia tudertina. Centro di studi sulla spiritualità medievale. Atti dei convegni del Centro italiano di studi sul basso medioevo, n.s., 8), pp. 3-26.

<sup>33</sup> L’espressione è utilizzata di continuo per distinguere il cittadino modello, sarebbero infinite le citazioni dalle fonti normative e politiche. Però non mi risultano studi particolari dedicati a questo qualificativo della preminenza sociale nell’ambito della città-stato comunale; in un altro contesto, vedi Emmanuel Grémois, *Du vir honestissimus au discretus vir: critères et dynamiques de la différenciation sociale à Clermont et en Basse-Auvergne du XI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle*, in *Distinction et supériorité sociale (Moyen Âge et époque moderne). Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (27-30 septembre 2007)*, a cura di Laurence Jean-Marie e Christophe Maneuvrier, Caen, Publications du CRAHM, 2010, pp. 205-220. All’la rubrica dei testimoni, le *Novelle* giustiniane distinguono gli uomini «bonae opinionis» dagli «artifices ignobiles, vilissimos, nimis obscuros ad testimonium procedere», Nov. 90.1pr.

visibilità o evidenza da un lato, occultamento dall'altro, ma tutto sommato è solo una questione di punto di vista. Visione, distinzione, verità formano gli anelli della catena dell'individualizzazione che la prassi giuridico-politica volle normalizzare ai fini di controllare lo spazio pubblico. Sin dall'Antico Testamento, il processo di distinzione e di denominazione degli esseri è un processo conoscitivo sottoposto allo sguardo. Il Sesto Giorno, Iddio condusse tutti gli esseri viventi all'uomo «ut videret quid vocaret ea», traduce Girolamo, «per vedere con quale nome li avrebbe chiamati», e non, come uno si aspetterebbe, «ut audiret quid vocaret ea», per ascoltare, per udire il loro nome.<sup>34</sup> Nell'Antico Testamento ebraico, nella Settanta greca, nella Vulgata latina, la visione ha il sopravvento sull'udito come «senso della verità» nell'intelligenza delle cose. Isidoro da Siviglia aggiunse appunto che «quello che si conosce, si discerne, si distingue dal senso della verità». La distinzione e la conoscenza appartengono alla sfera dei sensi, che sono abili sia «ad discretionem saporis ciborum» tale il gusto, sia «ad dinoscentiam rerum atque causarum» nel caso che qui ci interessa.<sup>35</sup> Il senso della verità, il senso dell'intelligenza, quale fonte della conoscenza tramite la distinzione, è la visione.<sup>36</sup> Il discernimento e la denominazione sono dei processi visivi che conducono alla conoscenza delle cose e degli esseri, e alla loro verità.

Filosofi del quotidiano, i giuristi e fra loro i notai, i quali devono scrivere la complessità del mondo per renderla intellegibile e appropriabile, sono gli specialisti eminenti della distinzione delle persone, delle cose e delle azioni che fondano il diritto. I grandi formulari notarili del XIII secolo ne insegnano le necessità fin dal proemio e ne stabiliscono la pratica, ricomponendo prescrizioni del diritto romano. Dallo pseudo-Irnerio e Ranieri da Perugia nei primi decenni del secolo fino a Rolandino Passeggeri e ai suoi commentatori alla fine, i notai definiscono la distinzione delle persone e delle cose e i suoi metodi con il lessico della visione: il discernimento è innanzitutto un'arte visiva. «Prima di tutto dobbiamo “in-spicere”, “scrutare fino in fondo” le persone dei contraenti», scriveva in apertura del suo *Formulario* all'inizio Duecento il suo autore anonimo, conosciuto come pseudo-Irnerio, parafrasando le Istituzioni giustiniane.<sup>37</sup> Il notaio deve esaminare attentamente le persone per poterle distinguere fra loro, raccogliendo gli elementi che le differenziano. In mancanza di altre informazioni, vale a dire quando la persona è ignota, la «personarum distinctio» risulta dalla «perceptio» dei loro «signa» e delle loro «qualità», di cui non si sa di preciso cosa sono, ma

<sup>34</sup> *Genesi*, 2, 19, traduzione letterale dell'ebraico לִירְוֹתָ (lir·'ō-wt : vedere, considerare). La Settanta utilizza l'infinitivo ἰδεῖν.

<sup>35</sup> *Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum Libri XX*, a cura di Wallace Martin Lindsay, Oxonii, Clarendon, Oxford University Press, 1911, vol. I, X, 240: «Sapiens dictus a sapore; quia sicut gustus aptus est ad discretionem saporis ciborum, sic sapiens ad dinoscentiam rerum atque causarum; quod unumquodque dinoscat, atque sensu veritatis discernat. Cuius contrarius est insipiens, quod sit sine sapore, nec alicuius discretionis vel sensus.» Cfr. Giorgio Agamben, *Gusto* (1979), Macerata, Quodlibet, 2015; Giorgio Stabile, *Sapor-sapientia: tatto e gusto tra cultura agraria, medicina e mistica*, in *Natura, scienze e società medievali. Studi in onore di Agostino Paravicini Bagliani*, a cura di Claudio Leonardi e Francesco Santi, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 287-344; Stabile, *Sulla fisiologia del gusto: dal palato alla mente*, in «I Castelli di Yale. Quaderni di filosofia», a. X, n. 10 (2009), pp. 13-26.

<sup>36</sup> Sui sensi e la loro gerarchia, oltre i classici Lucien Febvre, *Le problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle. La religion de Rabelais* (1942), Paris, Albin Michel, 1962, p. 461 sgg. e Robert Mandrou, *Introduction à la France moderne. Essai de psychologie historique, 1500-1640* (1961), Paris, Albin Michel, 1998, p. 75 sgg., vedi «Micrologus», X (2002), *I cinque sensi*; sulla visione, cfr. in particolare Giacinta Spinosa, *Visione sensibile e intellettuale. Convergenze gnoseologiche e linguistiche nella semantica della visione medievale* e Giorgio Stabile, *Teoria della visione come teoria della conoscenza*, tutti e due in «Micrologus», V (1997), *La visione e lo sguardo nel Medioevo*, I, rispettivamente pp. 119-34 e 225-246.

<sup>37</sup> «Sed primo debemus inspicere contrahentium personas», in *Yrnerii Formularium tabellionum*, a cura di Giovanni Battista Palmerio, in *Scripta anecdota antiquissimorum Glossatorum*, I, Bononiae, Bibliotheca iuridica medii aevi, 1888, pp. 199-229: p. 201, cfr. Inst. 1.2.12: «prius de personis videamus, nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur.» (Gaius, *Inst.* 1.8).

questo discernimento non è facile, ammette il costituito pisano della legge tra fine XII secolo e inizio XIII secolo.<sup>38</sup> La diversità delle cose deve essere indicata dalla differenza dei loro segni, poiché questa consente la loro distinzione e di conseguenza la loro conoscenza, scriveva Egidio de Fuscarariis nel suo *Ordo iudiciarius* nel 1260 circa.<sup>39</sup> Una rubrica degli statuti padovani dedicata al sovrintendente ai lavori pubblici del comune e datata 1271 fornisce un piccolo trattato pratico della distinzione delle cose e delle persone: tra le varie cose elencate, gli animali, quelli domestici, quelli massicci, i cavalli, i buoi, devono essere distinti dalla loro descrizione segnaletica, alla pari della «persona ignota» del costituito pisano; le persone, invece, dalla loro denominazione, che ha assunto ormai una valenza legale, e dal loro domicilio, il cui istituto emerse di nuovo nel mondo giuridico-politico nel corso del XIII secolo dopo un'eclissi millenaria.<sup>40</sup> Non posso dilungarmi in questa sede sul sistema di denominazione delle persone, che è stato oggetto di numerose indagini individuali e collettive recenti, né sul suo disciplinamento.<sup>41</sup> Mi limiterò pertanto a qualche osservazione. La *Genesi* prosegue, dopo il passo sopra citato: «Omne enim quod vocavit Adam animae viventis ipsum est nomen eius», «poiché il nome che egli avrebbe loro imposto sarebbe stato il loro nome». <sup>42</sup> «Nomen eius»: «il “suo” nome», il nome appartiene alla cosa che nomina, è di sua proprietà.

<sup>38</sup> Cfr. *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa*, rubrica aggiunta tra il 1186 e il 1233, p. 121: «Statuimus itaque ut si quando inter ignotos sibi contrahentes vel quorum unus sibi ignotus sit quamvis tabellio instrumentum vel scedam fecerit, quantum sibi possibile, sine difficultate tamen, fuerit notitiam illorum vel illius quos vel quem non cognoscit et signa sive qualitates ipsorum percipiat ut si de persona contrahentis quandocumque emerit dubitatio facilius valeat quis fuerit inveniri»; un'altra rubrica aggiunge: «nec adhibeatur in his personarum distinctio, quoniam personarum qualitas non facile in causis discernitur», *ivi*, p. 125.

<sup>39</sup> «Et si capitula probata diversa sunt, illa signa, quae sunt super dictis testium, debent esse diversa, ut per diversitatem signorum cognoscantur et discernantur», in *Der Ordo iudiciarius des Aegidius de Fuscararis*, a cura di Ludwig Wahrmund, *Quellen zur Geschichte des Römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, III/I, Innsbruck, 1916, LX, p. 112.

<sup>40</sup> *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di Andrea Gloria, Padova, Sacchetto, 1873, p. 102, I, XXVII: «De supstantibus: Ut negocia et opera comunis fidelius fiant, statuimus quod quilibet notarius supstantis (...) seu alterius persone expendentis pro comuni Padue teneatur scribere omnes expensas singulariter et unamquamque rem per se et cuiuslibet rei qualitatem, quantitatem, magnitudinem, valorem et precium et in qua ratione emitur, et numerum de rebus que numero venduntur, pondus de hiis que pondere venduntur, et mensuram de hiis que venduntur ad mensuram, et signa et pillaturas in animalibus et aliis rebus que signis discernuntur et nomen venditoris et prenomen et certum locum ubi habitat (...) et nomina et prenomina omnium quos nominant et ubi habitant, dividendo omnia predicta per certa capitula». Sulla denominazione delle persone, vedi nota seguente. Sull'istituto del domicilio, vedi Vittorio Tedeschi, *Del domicilio*, Padova, Cedam, 1936, Paolo Grossi, *Domicilio (Dir. Interm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 838-842, Orazio Licandro, «*Domicilium*»: emersione di un istituto, in «*Rivista di diritto romano*», III, 2003 <<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>> e Licandro, «*Domicilium habere*». *Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, Giappichelli, 2004. Non esiste a mia conoscenza uno studio complessivo del domicilio medievale.

<sup>41</sup> Sulla denominazione esiste un'ampia bibliografia. Da un punto di vista generale, Anne Lefebvre-Teillard, *Le nom. Droit et histoire*, Paris, PUF, 1990; Michael Mitterauer, *Antenati e santi. L'imposizione del nome nella storia europea* (1993), Torino, Einaudi, 2001; Stephen Wilson, *The Means of Naming. A social and cultural history of personal naming in western Europe*, London, UCL Press, 1998. In particolare vedi da ultimo *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, a cura di Andrea Addobbati, Roberto Bizzocchi, Gregorio Salinero, Pisa, Pisa University Press, 2012; vedi pure i volumi *Genèse médiévale de l'antroponymie moderne. L'espace italien*, a cura di Jean-Marie Martin e François Menant, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*», 106/2 (1994), 108/2 (1995), 110/1 (1998) e *L'Anthroponymie, document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux*, a cura di Monique Bourin, Jean-Marie Martin e François Menant, Rome, École française de Rome, 1996. Interessanti nella nostra ottica Augusto Gaudenzi, *Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII*, in «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*», 19 (1898), pp. 1-163 e Olivier Guyotjeannin, *L'onomastique émilienne (XI<sup>e</sup>, milieu XIII<sup>e</sup> siècle). Le cas de Reggio Emilia d'après le fonds de San Prospero*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge*», 106/2 (1994), pp. 381-446: in part. pp. 415-428. Sono venuto troppo tardi a conoscenza dell'importante lavoro di Enrico Spagnesi, *Persona, dimensione nobiliare, nome. Saggio storico sui titoli di pochi e sul diritto di tutti in Italia*, Pisa, Edizioni ETS, 2018, per integrarlo in questo contributo.

<sup>42</sup> *Genesi*, 2, 19.

«Nomen est corpus et personam significat», «nomen est proprium et personam representat», si legge in raffinati atti giudiziari senesi dell'inizio del Trecento.<sup>43</sup> Il nome è la cosa quanto la cosa è il suo nome. Proprietà, incorporazione, significazione, rappresentazione: il nome è tutto ciò e niente di meno! La pratica notarile e le prescrizioni di governo costruivano una denominazione personale quanto sistema identificatore complesso, disciplinato, normalizzato e pubblicizzato. La storia del nome è una storia di proprietà e di identità.

Ma i maestri del notariato e la normativa politica si discostavano dalla dottrina giuridica tardo-romana, accolta invece dai glossatori e dai commentatori, su un punto fondamentale. Da Ulpiano all'inizio del III secolo d. C. fino a Bartolo da Sassoferrato e a Baldo degli Ubaldi nel Trecento per lo meno, la denominazione delle persone era pensata come mutabile in quanto risultava dalla libera scelta degli interessati (non schiavi): purché il mutamento non fosse fraudolento, nel qual caso cadeva sotto la proibizione del falso, era consentito agli «innocenti»; Bartolo lo considerava del tutto normale nel caso di cambiamento di «conditio» o di «status», quando uno era addobbato cavaliere oppure laureato dottore.<sup>44</sup> La persona, nella sua realtà, nella sua corporeità, nella sua storia, prevaleva «de iure» sul suo nome, il quale poteva evolvere con gli eventi della vita. Alla flessibilità e alla libertà che consentiva formalmente la dottrina giuridica tardo-romana e medievale si oppone con forte contrasto la rigidità di un sistema di denominazione progressivamente disciplinato dalla prassi giuridico-politica con la volontà dichiarata di poter reperire in ogni modo l'individuo nel gruppo, nello spazio e nel tempo. Questa nuova esigenza identificatrice da parte del potere presupponeva la stabilizzazione e la standardizzazione dell'antroponimia e imponeva, sul versante giudiziario, la proibizione implacabile del cambiamento di nome. La storicità del nome doveva lasciare posto ad una rigidità tutta burocratica, immutabile e atemporale. L'assimilazione e l'identificazione dell'individuo al suo nome imponevano di stilare delle regole affinché «possit nomen evidentius discerni seu cognosci», scriveva Ranieri da Perugia, glossando negli anni 1220 il proprio *Formulario* di qualche anno anteriore, «ita quod certa sit nominata persona» diceva Rolandino Passeggeri cinquant'anni più tardi nella sua *Summa*.<sup>45</sup> Tutti i

<sup>43</sup> ASS, *Biccherna*, 535, cc. 82r-v (1317); ASS, *Consiglio Generale*, 113, cc. 101r-107v (1333).

<sup>44</sup> Vedi in generale Enrico Spagnesi, *Nome (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, t. XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 290-304. D.30.4.1: Ulpiano, «Rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia»; C.9.25 (a. 293): «De nominis mutatione. Sicut initio nominis, cognominis, praenominis recognoscendi singulos impositio privatim libera est, ita horum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen sive praenomen [sive cognomen] sine aliqua fraude licito iure, si liber est, secundum ea, quae saepe statuta sunt, minime prohiberis: nulli ex hoc praeiudicio futuro.» Sulla prevalenza della «demonstratio» sulla denominazione per l'identificazione personale, vedi ad esempio D.35.1.17 e 34. Per Bartolo da Sassoferrato, ad D. 48.10.13: «Nam quando quis mutat statum, semper mutatio nominis fit, puta quando efficitur miles, vel doctor». Cfr. anche Oswaldo Cavallar, Susanne Degenring, Julius Kishner, *A Grammar of Signs. Bartolo a Sassoferrato's Tract on Insignia and Coat of Arms*, Berkeley, University of California, 1994, pp. 110-113; altra edizione, Bartolo da Sassoferrato, *De insigniis et armis*, a cura di Mario Cignoni, Firenze, Pagnini, 1998, in part. p. 28 sulla libertà di scelta delle insegne e dei nomi. Per Baldo, parafrasando C. 9.25, la «mutatio nominis non fraudulosa libero homini est permissa».

<sup>45</sup> Per il *Formulario* del 1215 ca., vedi Rainerius Perusinus, *Ars notaria*, a cura di Augusto Gaudenzi, in *Scripta anecdota Glossatorum*, t. II, Bononiae, Bibliotheca iuridica medii aevi, 1892, pp. 25-73. Lo stesso Ranieri ha glossato il proprio formulario, vedi la testimonianza di suo allievo Zaccaria di Martino, *Summa artis notarie*, a cura di Roberto Ferrara, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1993, p. 3. Per le glosse inedite, vedi il manoscritto della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, H.V.29, in part. c. 16r: «Et est notandum quod omne nomen proprium in instrumentis appositum debet designari vel denominari vel per nomen terre vel loci (...) vel dignitatis (...) vel per agnomen (...) vel per cognomen (...) vel per prenomen (...) vel quocumque alio modo possit nomen alicuius instrumentis scriptum evidentius discerni seu cognosci, nec sola commemoratio nominis ambiguitatem inducat ut C. de test. l. Hac consultissima (C.6.22.8pr)», pubblicata in parte da Gaudenzi, *Sulla storia del cognome*, pp. 36-37 e ripresa da Guyotjeannin, *L'onomastique émilienne*, nota 48, pp. 421-422. Rolandino Passeggeri, *Summa totius Artis Notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis, Venetiis*, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. Bologna, Forni, 1977), I c. 4r: «Nota quod in instrumentis nomina

formulari notarili e i testi statuari ribadiscono che il nome deve essere specificato nel modo più chiaro, più evidente possibile, in modo da sciogliere l'«ambiguitas», l'«aequivocatio» o il «dubium» che minacciano l'identificazione della persona.<sup>46</sup> Il «nomen proprium», dato una volta per sempre all'atto del battesimo, il «prenomen» o il «cognomen», spesso quello del padre, il nome personale dell'avo, e il domicilio definirono un «nomen verum», «certum», un «nomen qui publice denominaretur», in contrapposizione con un «nomen quo vulgariter vocaretur, si quod esset».<sup>47</sup> Codificata, la denominazione personale, dall'ambito privato, familiare, fu pubblicizzata e giuridicizzata. La denominazione, l'identità personale, divennero un potere di Stato, il quale, decretando il vero e il falso, definiva e definisce tuttora un'identità legale; divennero di fatto uno strumento di disciplinamento e di assoggettamento dell'individuo-suddito, «ridotto allo scritto» di continuo a seconda delle necessità crescenti dell'apparato governativo e della vita sociale, prima ancora di essere registrato al battesimo in modo più o meno sistematico e assai precoce a Siena per esempio dove sono conservate registrazioni fin dal 1380.<sup>48</sup> Da questa politica nuova di identificazione, da questa politica dell'identità, risultò l'obbligo a chiunque fosse richiesto di declinare le proprie generalità agli ufficiali e ai berrovieri comunali: Bologna sembra aprire la strada ai controlli d'identità nel 1261.<sup>49</sup> Da un lato, le persone conosciute, appariscenti, si sottomettevano al controllo. Dall'altro, numerosi erano i singoli che per motivi diversi invece rifiutavano, opponevano propria tam contrahentium quam testium determinari debent praenomine, cognomine, agnomine et nomine loci, vel saltem per duo ex his, ita quod certa sit nominata persona» e II, c. 4r. «ut sit clara persona», scrive suo glossatore Pietro Boattieri (1260 ca. – 1334 ca.).

<sup>46</sup> Per ovviare all'ambiguità eventuale della denominazione, C.6.22.8pr, ripreso da tutti i giuristi medievali, prescriveva di precisare la distinzione delle persone degli eredi nel testamento in tal modo: «exprimat nomina specialiter heredum et dignitates singulorum et indicia, ne sola nominum commemoratio quicquam ambiguitatis pariat». Nel glossare questa legge, Azzone, ripetuto da Accursio e poi da tutti commentatori, preferiva indicare un caso privo d'ambiguità, citando a questo proposito il suo bidello nello Studio bolognese, l'inconfondibile Gallopresso, cfr. *Azonis lectura sive commentarius in codicem justinianum nunc primum editus*, Lutetiae, S. Cramoisy, 1611, p. 479. Cfr. Nino Tamassia, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», XII (1893-1894), pp. 59-60; Gaudenzi, *Sulla storia del cognome*, p. 37, nota 3. Ranieri invece, nella glossa menzionata alla nota precedente, sviluppa molto il modo di denominazione delle persone ma non spende una parola su questi «indicia» che avrebbero potuto servire a distinguere gli individui e che rimangono misteriosi. Vedi anche Salatiere, *Ars notarie*, a cura di Gianfranco Orlandelli, Milano, Giuffrè, 1961, t. I, p. 17: «Debet etiam nomen suum certum (et usitatum) de quo dubitari non possit subscribere (ponet igitur nomen et cognomen et ita non iminebit postea de facili dubitatio, nomina enim significantorum hominum gratia reperta sunt, ut infra Insti. de le. § si qui in nomine (I. 2.20.29)». Il diritto statutario sancisce prescrizioni assolutamente identiche, cfr. per esempio *Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo (1337)*, a cura di Valeria Capelli, Arezzo, Società Storica Aretina, 2009, pp. 242-243, III, 82: «Et notarii debeant in contractis declarare plene nomina contrahentium et prenomina et cognomina eorum et artificium eorum et loca unde sunt, ita quod ambiguitas solius nominis non possit dubium generare»; o a Siena, ASS, *Consiglio generale*, 169, 1362, c. 51v: proposizione votata in consiglio generale «ut magis clarificentur contractus quod omnes et singuli notarii (...) debeant in eorum contractibus quos rogaverunt ponere et describere contrahentes per nomina propria, prenomina et tertia nomina videlicet avorum paternorum».

<sup>47</sup> Sul nome personale, dato al battesimo («baptizandi nomen suum dent», *Decretum Gratiani*, III, D. IV. de cons., c. 60), vedi anche il commento di Pietro Boattieri alla *Summa* di Rolandino, t. II, c. 4r: «Sed quid est nomen? Nomen est quod imponitur alicui non habenti nomen. Vel sic: nomen est vox rei imposita, per quam ex impositione rem nominamus, ut Petrus et Ioannes etc. Et hoc accidit in principio natiuitatis. Sed tamen aliquando contingit, quo alicui imponuntur duo nomina in baptisate, in unum nomen compositum, ut volo quod habeat nomen avi et avunculi vel patris ut Girardus et Ioannes B. etc. Et tunc debes scribere nomen magis usitatum.» Sulla disciplina statutaria del «nome vero», vedi ad esempio *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1939, t. I, p. 188, IV, 21: «Et contineatur in banno cuiuslibet qui banietur nomen verum vel nomen quo publice denominaretur et contrata seu capella vel tera de qua fuerit ipse banitus»; *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, pp. 177-178, III, 25: «Et quod quilibet testis debeat dicere suum nomen et scribi facere proprium et verum et etiam nomen quo vulgariter vocaretur, si quod esset, et etiam nomen patris sui et populum de quo sit ipse testis.»

<sup>48</sup> ASS, *Biccherna*, 1132: registro dei battezzati nella parrocchia di San Giovanni dal 1380 al 1442, compilato dagli ufficiali di Biccherna; le registrazioni sono del tipo: «Antonio di Mariano di Centi si batteçço a die 22 di março [1380], fu compare Charlo», c. 1v.

resistenza, si ribellavano, fuggivano: sono gli «absque nomine» dei registri, «volentes ut non cognoscerentur ab eis (custodibus, berrovieris)»; sono e vogliono rimanere ignoti, non appariscenti, invisibili, e di conseguenza sono sospetti.<sup>50</sup> All'obbligo di sottomettersi al controllo e di dichiarare la propria identità – vale a dire dare il proprio nome ad un individuo che, in virtù di qualche incarico ufficiale, detiene il potere di chiedere e di ottenere questo nome, un individuo che possiede quindi un potere sul nome altrui (e su colui che lo porta) – a questo obbligo corrispondeva il divieto di cambiare nome negli strumenti notarili con penali gravose, fino a 500 libbre a Siena mentre la tariffa per sodomia era di 300 libbre. Nel caso non fosse pagata la multa, era prevista l'amputazione della mano destra a Siena, la mutilazione della lingua e del labbro superiore a Forlì, oppure il reo era condannato addirittura come omicida a Perugia. In casi estremi, il cambiamento di nome era punito dalla mutilazione dell'individuo: chi aveva mutilato il suo nome era mutilato, era una conseguenza giudiziaria in qualche modo naturale poiché nome e persona erano la stessa cosa.<sup>51</sup> Di fatto, l'identificazione tra il nome e l'individuo era spinta al punto tale che una condanna senese datata 1279 assimila il cambiamento di nome ad una «vulneratio» di se stesso, proibita e punita quanto il falso.<sup>52</sup> Il nome, la cui imposizione era e rimaneva libera, diventava di seguito un attributo fisso, pubblico e politico dell'individuo al quale era ormai identificato: non si lo poteva (può) più cambiare liberamente. Per forzatura di linguaggio si parla di nome “proprio”,

<sup>49</sup> Statuti del podestà Matteo da Coreggio, 1261, rubr. 11: «Item statuit, precepit et ordinavit potestas quod nulla persona debeat sibi mutare nomen suum vel prenomen coram ipso potestate vel aliquo ex iudicibus suis, militibus vel notariis seu beroeriis potestatis seu coram aliquo officiali comunis vel alio de familia potestatis et qui contra fecerit solvat pro qualibet vice nomine banni comuni bononiensi 25 lib. bon. et plus et minus ad voluntatem potestatis. Et quicumque fuerit requisitus ab aliquo de familia potestatis vel a suis nuntiis ut dicat nomen et supranomen suum et de quo loco et terra seu vicinancia fuerit teneatur dicere. Pena 25 lib. si miles, 10 lib. si pedes et plus et minus ad voluntatem potestatis», in *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di Luigi Frati, t. III, Bologna, Regia Tipografia, 1877, pp. 556-557; obbligo ribadito negli *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, t. I, p. 214, IV, 54; per un altro esempio a metà Trecento, *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di Giuliana Forgiarini, Spoleto, CISAM, 1996, p. 228, coll. IX, 109: «Item statuerunt et ordinarunt quod quilibet requisitus a domino potestate vel ab aliquo eius iudice vel colaterali vel ab aliquo servitore, teneatur et debeat dicere statim suum nomen cum suo agnomine».

<sup>50</sup> ASS, *Notarile ante-cosimiano*, 41, cc. 6r-7v, 1336, cc. 36r-37r, 1337: «ut persona suspecta asque nomine pertransire et ut non cognosceretur ab eis». Numerosissimi i casi di fuga e di ribellione «ante berruarios domini potestatis non permittendo se cognosci nec capi» (ASS, *Biccherna*, 725, c. 880r, 1294); «non demisit se cognoscere» (ASS, *Biccherna*, 740, c. 31r, 1310).

<sup>51</sup> Zdekauer, *Un frammento*, pp. 59-60, V, [CCV]: «Et quicumque mutando sibi nomen vel supponendo se in loco alterius aliquem contractum vel relictum fecerit vel receperit, vel alicuius talis falsitatis vel cuiuslibet enormis falsitatis factor vel consiliator vel particeps vel scriptor vel dictator scienter fuerit, in V<sup>c</sup> libris denariorum condempnetur et puniatur Comuni. Et si dictam penam non solveret, amputetur ei manus dextra; et ponatur in perpetuo bampno et pro exbampnito perpetuo habeatur et teneatur»; per la sodomia, ivi, p. 63, V, [CCXXI]; rubrica identica negli statuti di 1274, ASS, *Statuti di Siena*, 3, c. 145v, nel costituito del 1309-1310 ecc. *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, a cura di Evelina Rinaldi, Roma, Loescher, 1913, pp. 262-263, III, LXXVIII. «De pena mutantium sibi nomen. Item statuimus et ordinamus quod si aliquis mutaverit sibi nomen vel asseveraverit sibi nomen falsum vel pronomen seu agnomen dolose vel fraudolenter in contractu, ultima voluntate vel in iudicio, puniatur pro vice qualibet in centum libris ravennatibus. Quam penam seu condempnationem si non solverit massario comunis Forlivii infra decem dies a die late sententie contra eum et fuerit in fortia comunis, ducatur ad locum iustitie consuetum cum mitria de carta in capite ubi sit scriptum nomen et pronomen suum, tubis sonantibus, et ibi lingua amputetur sibi.» *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di Severino Caprioli et alii, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, cap. 326, p. 310: «quicumque mutaverit sibi nomen in aliquo contractu sive instrumento (...) penam homicidam debeat in omnibus et per omnia substinere»; *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342*, a cura di Mahmud Salem Elsheik, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, t. II, p. 41, III, 19. Si potrebbero moltiplicare gli esempi: Antonella Ghignoli, *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998, III, XXXI. «De mutante sibi nomen, et non permittente se cercari»; *Statuto del comune di Montepulciano (1337)*, p. 195, XXXVIII. «De pena fugientis ante familiam et celantis nomen suum. Rubrica.»

<sup>52</sup> ASS, *Biccherna*, 725, c. 257v, 1279: «Orlandus Ranierii de Scrofiano condempnatus in CC libris et quidam alii de dicto loco condempnati cum eo quia vulneraverunt sibi nomina de falso ut patet in folio V<sup>c</sup>LVII».



poiché il mio nome non è per nulla “mio”, non mi appartiene né di fatto né di diritto, ma è diventato proprietà dello Stato, della «polis», della «civitas», il nome personale è politico, civile, pubblico. Nascerà appunto l’anagrafe, che registra quello che viene chiamato lo «stato civile» della gente, che «reducit personas in scriptis», nel “registro delle persone ridotte” si potrebbe dire. Questa è la norma, edificata progressivamente; dalla prassi invece risultano usanze diverse, più labili. Gli atti giudiziari ne forniscono numerosi esempi che sono altrettanti indizi della fragilità del sistema identificatore elaborato sulla base della denominazione e del domicilio. L’esame delle procedure probatorie dell’identità personale esula dai limiti del presente contributo. Nonostante gli sforzi ripetuti, il progetto politico-sociale dell’evidenza delle persone non fu del tutto attuato, né lo poteva essere con i mezzi a disposizione. Altri tempi ci riusciranno meglio!

### *La persona ridotta*

La storia della definizione del corpo sociale e politico della «civitas» è una storia fatta a volte di integrazioni e spesso di esclusioni. È una storia che raccoglie ed è una storia che divide: una storia che oppone in particolare le persone note, visibili e viste, appariscenti, i futuri notabili, gli uomini di buona fama, cittadini esemplari, modelli, ai Senzanome, agli ignoti, sospetti, infamati ed emarginati. Questa partizione socio-politica pone al centro dell’attenzione il problema del riconoscimento, o dell’identificazione, degli individui. Criteri sociali e giuridici – denominazione e domicilio – furono associati ad un corpo con cui sono stati identificati: da questa associazione e da questa identificazione risultò la “persona” nel senso che le fonti giuridico-politiche pragmatiche davano alla parola. In mancanza di uno degli attributi, la “persona” era monca, ridotta ad un corpo senza nome, ad un individuo senza tetto. Un tale sistema poggiava su almeno tre presupposti: stabilità del nome e del domicilio, riconoscibilità dell’apparenza e fiducia nella parola di colui che dichiara le proprie generalità. Tutto sommato era un sistema adatto a riconoscere delle persone conosciute, vale a dire che era press’a poco inutile! Esisteva però un altro sistema identificatore, fondato sulla descrizione fisionomica dell’individuo. La descrizione segnaletica, chiamata «per signum et pilum», era usata per l’individualizzazione degli animali domestici senza ragione, bovini e equini.<sup>53</sup> Nel corso del Trecento, tale sistema fu esteso ad altri esseri viventi, in primo luogo agli schiavi ed ai soldati, equiparati di conseguenza ad animali domestici umani, ricalcando un fenomeno documentato nel mondo romano, e più tardi a gruppi sociali sempre più numerosi, condannati, galeotti, vagabondi ed altri emarginati, prima di essere esteso all’insieme della popolazione.<sup>54</sup> L’individualizzazione dei tratti salienti del volto e del corpo che dovevano consentire il riconoscimento dell’“identificato” era affidata allo sguardo esterno di un “identificatore”: pensata come oggettiva, come certa, è la rappresentazione scritta di un corpo visibile, evidente, sottoposto all’ispezione e alla descrizione di qualche scriba scrutatore; è un ritratto scritto. Così davvero fu «ridotta allo scritto» la persona, con tutta la sua corporeità, la sua fisicità, e non solo con la denominazione e l’indicazione del domicilio. Prima

<sup>53</sup> Per i formulari notarili, vedi ad esempio Rolandino Passaggeri, *Summa*, cc. 63v-64r per un «instrumentum venditionis equorum et similium animalium». La descrizione serviva in particolare ad identificare l’animale in caso di furto, di perdita ecc., ad esempio ASS, *Biccherna*, 725, c. 897r (1294), condanna per il furto di una «vaccha pili rubei vel quasi.»

<sup>54</sup> Vedi ad esempio ASS, *Biccherna*, 612, 1406, c. 134r: «Martinus Michaelis de Tresti homo pili rubei cum margine prope oculum sinistrum etatis XXXV annorum.» La vacca col pelo rosso della nota precedente ha lasciato posto al soldato col pelo rosso... Su questo sistema e il suo significato, considerazioni preliminari in Hubert, *Identificare per controllare*, pp. 281-285.

dell'identificazione antropometrica e biometrica di massa, la descrizione segnaletica, visiva, evidente, quale si diffonde nel secondo Trecento italiano o in altri luoghi e periodi, segna di fatto la disumanizzazione e l'animalizzazione delle persone, che sono equiparate a cose animate. Questo fatto di grande rilevanza partecipa di un fenomeno più profondo, che traduce almeno in parte l'emergere di una società della diffidenza, di una società del sospetto e del controllo.<sup>55</sup> Al progetto sociale vanno però contrapposte le reazioni della gente, e alla disciplina l'indisciplina. Sarà l'oggetto di un altro studio.

---

<sup>55</sup> Cfr. l'interessante analisi di Barbara Garofani, *Geografia della diffidenza. Parola e letteratura didattica fra Due e Trecento*, in «Nuova Rivista Storica», 84 (2000), pp. 315-336.